



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 27 DEL 3 SETTEMBRE 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI**

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, la legge di Bilancio 2021 ha istituito un Fondo destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e dai professionisti iscritti alle casse previdenziali private.

Pagina 6

- **NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS**

Un nuovo Decreto ha previsto l'estensione dell'invio dei dati al sistema tessera sanitaria anche agli iscritti agli elenchi speciali delle professioni sanitarie.

Pagina 11

- **IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2021 ENTRO IL 15 SETTEMBRE**

Il 15 settembre 2021 scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2021. Con riguardo al diritto camerale dovuto per il 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota 22.12.2020, n. 286980, ha confermato le misure previste per il 2014, ridotte del 50%, così come previsto in base al DL 90/2014.

Pagina 16

AGGIORNAMENTO PRATICO

- **BONUS ROTTAMAZIONE TV: COME PRESENTARE LA DOMANDA**

Dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main. Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo per l'acquisto di un nuovo televisore, fino ad un massimo di 100,00 euro, rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22.12. 2018.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 31

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 03.09.2021 AL 17.09.2021**

Pagina 38

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Bonus pubblicità 2021: prenotazione posticipata al 1° ottobre

A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica dovuti alle modifiche introdotte dall'art 67 c. 10 del DL n 73/2021 si è reso necessario posticipare il periodo per l'invio della comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021 ("prenotazione"), il cd. "**Bonus pubblicità**". **L'invio è quindi spostato al periodo dal 1° al 31 ottobre 2021** anziché dal 1° al 30 settembre 2021.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline. Da notare che **restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021**, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d'imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative 2021.

Fondo perduto per le attività chiuse: 140 milioni per fiere, discoteche e altri.

Pronto il nuovo decreto previsto dalla conversione in legge del Sostegni Bis: «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse». Secondo quanto riporta il comunicato del Ministero i fondi per le attività chiuse dovrebbero essere ripartiti con queste modalità:

- ◆ Discoteche e sale da ballo, **ad esempio**, potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro, **per ciascun soggetto** beneficiario
- ◆ Palestre, impianti sportivi, parti tematici, eventi di teatro, cinema, fiere, arte e cerimonie potranno richiedere fino a 12 mila euro di **contributo**

Tutte le modalità e i termini per avere i fondi saranno disciplinate da un provvedimento delle Entrate successivo alla emanazione del decreto. Nel caso in cui il fondo stanziato non fosse sufficiente, il decreto prevede che, fermo restando il riconoscimento di un contributo per tutte le istanze ammissibili, «l'Agenzia delle Entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi».

Rottamazione ter: entro il 6 settembre il versamento di maggio 2020

Tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, per i ritardatari, **il 6 settembre 2021 scade il termine ultimo per il pagamento della rata della "Rottamazione-ter"**, originariamente prevista per il 31 maggio 2020, per i contribuenti in regola con il pagamento delle

rate 2019, e successivamente differita al 31 agosto 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021). Oltre questo termine, o per pagamenti di importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per pagare le rate 2020 non ancora versate, è possibile **utilizzare i bollettini** contenuti nella "**Comunicazione delle somme dovute**" già in possesso del contribuente, con l'importo delle singole rate dovute secondo il piano di dilazione richiesto, con una delle modalità seguenti:

- ◆ servizio "Paga on-line", (disponibile sul sito e sull'APP EquiClick)
- ◆ **canali telematici** delle **banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** aderenti al nodo pagoPA.
- ◆ **addebito diretto sul proprio conto corrente** al proprio Istituto di credito **almeno 20 giorni prima della scadenza della rata**. Se la richiesta è effettuata oltre la data limite, l'addebito diretto sul conto corrente sarà attivo a partire dalla rata successiva.
- ◆ utilizzando l'istituto della **Compensazione**.

Contributo SIAE autori e interpreti: firmato il decreto con modalità attuative

Firmato dai Ministri della Cultura e dell'Economia il **Decreto n 311 del 17 agosto 2021** recante disposizioni attuative dell'articolo 90 del dl n. 18/2020, cioè le **misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che riscuotono i propri diritti d'autore, per l'anno finanziario 2021 in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione** indipendente "OGC/EGI".

Il beneficio per gli autori va a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del decreto, percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia, in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all'anno 2019:

- ◆ reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro;
- ◆ reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro.
- ◆ Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2019, per un importo massimo di euro 4.000,00 e fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

La domanda deve essere corredata da autocertificazione dei requisiti, dalla dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all'anno fiscale 2019, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, e va inviata entro il 16 settembre 2021 a:

- ◆ Siae, www.siae.it oppure
- ◆ alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, www.librari.beniculturali.it

Per quanto riguarda interpreti ed esecutori i requisiti sono:

- ◆ reddito complessivo lordo nell'anno 2019 non superiore a 20.000 euro;
- ◆ quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell'anno 2019, ovvero

- ◆ in alternativa al requisito precedente), nel caso di artisti rappresentati da OGC/EGI abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 4 fonogrammi o 4 puntate di serie televisive o 1 opera cinematografica negli anni 2019 e 2020.

Fatture elettroniche: se non c'è il bollo vale la regolarizzazione automatizzata

Con [Risposta a interpello n 570 del 30 agosto](#) le Entrate forniscono un chiarimento sulle fatture elettroniche. In particolare, si afferma che i funzionari e i pubblici ufficiali non sono tenuti ad inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell'imposta di bollo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, affinché quest'ultimo le regolarizzi, in quanto queste sono già in possesso dell'Agenzia tramite il Sistema di interscambio. In sostanza è la stessa Agenzia a provvedere con le modalità e nei termini previsti ai sensi dell'art 6 comma 2 del DM 17 giugno 2021 come novellato dal DM 4 dicembre 2020 e con le modalità del Prov. n 34959 delle Entrate del 4 febbraio 2021.

Inps online: accesso per anziani e disabili con delega digitale

Diventa più facile utilizzare i servizi INPS online per tutti i cittadini, anche coloro che non sono in grado di destreggiarsi con le nuove tecnologie. L'istituto di previdenza ha predisposto già dal 16 agosto 2021 la possibilità di accesso alle proprie piattaforme web da parte di un cittadino (delegato) che ne rappresenta un altro (delegante), attraverso la delega della sua identità digitale (Si ricorda che dal 1° ottobre cessa la validità del PIN INPS e si accederà solo con SPID, CIE e CNS). In generale la richiesta di delega deve essere fatta DI PERSONA da parte del delegante presso una qualsiasi sede territoriale dell'INPS, su prenotazione, presentando:

- ◆ [modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale;](#)
- ◆ copia del documento di riconoscimento del [delegante](#).

Sul portale INPS nella sezione ["prestazioni e servizi"](#) – ["prestazioni"](#) è presente la delega in oggetto ma sono disponibili anche gli altri moduli di richiesta per:

- ◆ **delega tutori legali**
- ◆ **delega per minori**
- ◆ **delega per persone impossibilitate a recarsi allo sportello.** In questo ultimo caso la persona delegata può effettuare tutta la pratica in autonomia presentando un certificato del medico curante che giustifica l'assenza della persona che rilascia la delega.

Agevolazioni ISMEA imprenditoria in agricoltura estese alle donne

Grazie al comma 9 dell'articolo 68 del DI 73/2021, la misura agevolativa gestita da ISMEA rivolta all'agricoltura per i giovani è stata estesa alle donne senza alcun limite di età.

Come si legge dal sito di ISMEA *"il Decreto Sostegni bis, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, estende **la misura "Più Impresa"** anche all'imprenditoria femminile. La misura è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che*

sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni e intendono migliorare la competitività della loro impresa senza limiti di età. Nella normativa di riferimento, laddove è indicato "giovani" si legge "giovani e donne"

L'incentivo si rivolge a **micro, piccole e medie imprese agricole** organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da **giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti oppure donne**, nei casi seguenti:

- ◆ **subentro** in **imprese** agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente,
- ◆ **ampliamento** di **imprese** agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane. [Qui le istruzioni per presentare la domanda.](#)

Le agevolazioni riguardano investimenti fino a euro 1.500.000 Iva esclusa con durata da 5 a 15 anni, attraverso:

- ◆ mutui agevolati, a tasso zero, per un importo non superiore al 60% delle spese ammissibili, e
- ◆ contributi a fondo perduto, per un importo non superiore al 35% delle spese ammissibili.

■ OGGETTO: ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti la legge di Bilancio 2021 ha istituito un Fondo destinata a finanziare l'**esonero parziale** dal pagamento dei **contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi, dai professionisti iscritti alle **gestioni previdenziali INPS** e dai professionisti iscritti alle **casce previdenziali private**.

ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI AUTONOMI	
PREMESSA	<p>La legge di bilancio 2021¹ ha previsto, con l'obiettivo di risollevarne le sorti economiche dei lavoratori autonomi colpiti dagli effetti della pandemia, il parziale esonero contributivo per coloro che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.</p> <p>Il Fondo istituito è destinato a finanziare l'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei contributi integrativi e ◆ dei premi e contributi dovuti all'INAIL, <p>nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.</p> <p>Il 27 Luglio scorso è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021 ai fini di fornire i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.</p> <p>Successivamente l'INPS ha comunicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con il messaggio n° 2761 del 29-07-2021 che la presentazione della domanda di esonero, il cui termine era originariamente stato stabilito alla data del 31 luglio 2021, dovrà avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021. ◆ con il messaggio n° 2909 del 20-08-2021 che le domande possono essere

¹ articolo 1, comma 21 D.L. 178/2020

	<p>presentata dal 25 agosto 2021.</p> <table border="1" data-bbox="491 282 1347 394"> <tr> <td data-bbox="491 282 1347 338">FINESTRA TEMPORALE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INPS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 338 1347 394">25 agosto – 30 settembre</td> </tr> </table>	FINESTRA TEMPORALE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INPS	25 agosto – 30 settembre
FINESTRA TEMPORALE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE INPS			
25 agosto – 30 settembre			
<p>REQUISITI SOGGETTIVI</p>	<p>Possono usufruire dell'esonero contributivo parziale per il 2021 i contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo² che siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e lavoratori iscritti alla Gestione separata³. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato; professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza⁴; medici, infermieri e altri professionisti e operatori⁵ già collocati in quiescenza, limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. <p>Per tutti l'esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.</p> <p>Ai fini del riconoscimento dell'esonero, i soggetti di cui alle lettere a) e b) precedentemente elencati devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; ◆ devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro. ◆ non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato⁶ e non devono essere titolari di pensione diretta⁷. 		

² ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986

³ di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995

⁴ di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

⁵ di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3

⁶ con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

⁷ diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

	 <p>I requisiti sopra richiesti non devono essere rispettati dai soggetti che hanno avviato l'attività nel corso del 2020; nulla è detto in merito a chi invece ha iniziato l'attività nel corso del 2019 e quindi, per questi soggetti, il requisito della riduzione del fatturato potrebbe rappresentare problema per la fruizione dell'agevolazione.</p> <p>Nel caso in cui un soggetto sia iscritto a più enti previdenziali, l'esonero deve essere richiesto a un solo ente e per una sola forma di previdenza obbligatoria.</p>
<p>LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI INPS</p>	<p>Ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali AGO e Gestione Separata INPS sono destinati 1.500 milioni di euro.</p> <p>Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO l'esonero si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l'anno 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all'INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.</p> <p>L'esonero spetta al titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma dell'importo della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore e collaboratore familiare iscritto alla gestione speciale dell'AGO per la quale il titolare è obbligato al versamento della contribuzione; per ogni unità attiva dovrà essere applicato il massimale individuale (3.000 euro) parametrato ai mesi di attività del lavoratore con riferimento alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nell'anno 2021.</p> <p>Per gli iscritti alle gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali l'esonero, ha ad oggetto i solì contributi fissi. In virtù del fatto che l'esonero vale per i contributi minimali fissi in scadenza entro il 31.12.2021, l'importo massimo agevolabile è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pari a 2.888 euro per i commercianti; ◆ pari a 2.877 euro per gli artigiani. <p>Per i lavoratori non obbligati al contributo minimale l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi⁸ e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021. Stesso discorso per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.</p> <p>L'eventuale contribuzione già versata ma oggetto di esonero potrà essere</p>

⁸ calcolati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990

	<p>richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021 laddove l'importo complessivo dell'agevolazione spettante a ciascun contribuente, come eventualmente rideterminato nel caso di superamento degli stanziamenti, sia eccedente rispetto alla contribuzione ancora non versata.</p> <p>La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva⁹ e l'accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.</p> <p>L'INPS comunicherà ai beneficiari dell'esonero l'esito delle verifiche tramite i propri sistemi istituzionali di comunicazione bidirezionale.</p> <p>A seguito dei riscontri effettuati dall'INPS e nel caso in cui dalla verifica dei requisiti il beneficiario non abbia diritto all'esonero, l'INPS stesso procederà al recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti, con aggravio delle sanzioni civili a decorrere dalla data ordinaria di scadenza dei versamenti.</p> <p>In caso di superamento del limite di spesa, l'Istituto provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari, che provvederanno ad integrare il versamento secondo le indicazioni del medesimo Istituto.</p>
<p>PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA</p>	<p>Le domande per l'ottenimento dell'esonero da parte dei professionisti iscritti agli enti previdenziali obbligatori dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2021 alle rispettive casse di previdenza cui sono iscritti.</p> <p>La domanda dovrà essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata della dichiarazione del lavoratore interessato¹⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato; ◆ di non essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta; ◆ di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria; ◆ di aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro; ◆ di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non

⁹ di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015

¹⁰ rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

	<p>inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. <p>Alla domanda deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale; In assenza di tali allegati e della dichiarazione sopra esposta le domande saranno considerate inammissibili.</p> <p>Ai fini del rispetto della disponibilità di 1.000 milioni di euro dedicati a tale categoria di contribuenti, gli enti gestori comunicano con cadenza mensile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF i risultati del monitoraggio delle domande ammesse. Quantificato l'ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.</p>
<p>LAVORATORI AUTONOMI E DEI COLLABORATORI DI CUI ALLA LEGGE 11.01.2018, N. 3 IN QUIESCENZA</p>	<p>Ai professionisti e agli operatori in quiescenza, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS e alla presentazione del quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi si applicano le disposizioni previste per gli iscritti alle gestioni AGO e gestione separata descritti precedentemente, ad eccezione di ciò che riguarda la dichiarazione che bisogna allegare alla domanda.</p> <p> Sono esclusi dal beneficio dell'esonero i soggetti per i quali l'obbligo contributivo è a carico del committente.</p> <p>La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2021, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall'INPS ed è corredata della dichiarazione del contribuente interessato¹¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di essere stato titolare di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; ◆ di essere in quiescenza; ◆ di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria. <p>Per quanto riguarda invece i medici, gli infermieri e agli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza tenuti a versare i contributi ai rispettivi enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e</p>

¹¹ rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

	<p>assistenza si applicano le disposizioni descritte nel paragrafo precedente. La domanda dovrà essere corredata dalla stessa dichiarazione pocanzi descritta.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS**

Un nuovo Decreto ha previsto l'estensione dell'invio dei dati al sistema tessera sanitaria anche agli iscritti agli elenchi speciali delle professioni sanitarie.

In questa scheda, il riepilogo della novità e il nuovo calendario delle scadenze.

NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS	
PREMESSA	<p>Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 3.8.2021, n. 184 del Decreto Ministeriale 16.7.2021 l'obbligo di invio dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria è stato esteso anche agli iscritti agli Elenchi speciali delle professioni sanitarie. Tali soggetti sono obbligati alla trasmissione dei dati entro il 31 gennaio 2022.</p>
SOGGETTI PRECEDENTEMENTE OBBLIGATI	<p>Finora i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Medici e odontoiatri; ◆ Farmacie; ◆ ASL; ◆ Aziende ospedaliere; ◆ istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; ◆ policlinici universitari; ◆ presidi di specialistica ambulatoriale; ◆ strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; ◆ altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari; ◆ strutture sanitarie autorizzate non accreditate; ◆ parafarmacie; ◆ psicologi; ◆ infermieri; ◆ ostetriche; ◆ tecnici sanitari di radiologia medica; ◆ ottici;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ veterinari, ◆ Iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di logopedista; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di podologo; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di educatore professionale; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; ◆ iscritti all'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario; ◆ iscritti all'Albo dei biologi.
<p>NUOVO ELENCO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI</p>	<p>Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, devono inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021 gli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; b) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista; c) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

	<p>d) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;</p> <p>e) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;</p> <p>f) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;</p> <p>g) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;</p> <p>h) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;</p> <p>i) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;</p> <p>j) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;</p> <p>k) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;</p> <p>l) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;</p> <p>m) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;</p> <p>n) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;</p> <p>o) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;</p> <p>p) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;</p> <p>q) elenco speciale per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;</p> <p>r) elenco speciale dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n.403.</p>
<p>CALENDARIO TERMINE INVIO DATI SPESE SOSTENUTE NEL 2021</p>	<p> L'articolo 2 del decreto in commento prevede per i nuovi soggetti che, la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno di imposta 2021 debba essere effettuata entro il 31 gennaio 2022.</p> <p>In generale, ricordiamo che con il decreto MEF del 23.07.2021, è stato</p>

differito al 30 settembre 2021 il termine ultimo per l'invio dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021.

Per tanto in seguito alla proroga, i termini di invio per il 2021 sono:

- ◆ **entro il 30 settembre 2021** (in luogo del 31 luglio 2021) invio dei dati relativi al **primo semestre** 2021 (gennaio - giugno),
- ◆ **entro il 31 gennaio 2022** invio dei dati relativi al **secondo semestre** 2021 (luglio - dicembre).

Una volta inviati i dati, è possibile modificarli entro i successivi 7 giorni.

Di seguito il calendario delle scadenze, così come riportato [nella nota del Sistema tessera sanitaria del 3 agosto 2021](#).

INVIO SPESE SOSTENUTE NEL 2021	
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali del MdS (1° semestre 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 30/06/2021)	30.09.2021
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti (in <u>modifica</u>) – tranne gli iscritti agli elenchi speciali del MdS (1° semestre 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 30/06/2021)	6.10.2021
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali del MdS (2° semestre 2021: data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021)	31.01.2022
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti (in <u>modifica</u>) – tranne gli iscritti agli elenchi speciali del MdS (2° semestre 2021: data pagamento dal 01/07/2021 al 31/12/2021)	07.02.2022
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali del MdS (anno 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021)	31.01.2022
Invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali del MdS (in <u>modifica</u>) (anno 2021: data pagamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021)	07.02.2022
Disponibilità della funzione on line sul sito https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ per l'Opposizione da parte del cittadino all'utilizzo dei dati di spesa sanitaria	Periodo 9 febbraio – 8 marzo 2022
Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti	16.03.2022



A partire dalle **spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022**, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi **entro la fine del mese**

	<p>successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.</p>
<p>DETERMINA DEL PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA</p>	<p>Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si deve fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale, seguendo così la logica di cassa, di conseguenza avremo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per una fattura emessa il 29 giugno 2021 e pagata nel mese di luglio 2021, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022 (termine di invio dei dati del secondo semestre); ◆ per una fattura emessa il 29 gennaio 2021 e pagata contestualmente alla sua emissione, i dati relativi dovranno essere inviati entro il 31 luglio 2021 (termine di invio dei dati del primo semestre).
<p>OPPOSIZIONE UTILIZZO DATI SANITARI</p>	<p>Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati, ricordiamo che è sempre possibile, da parte del contribuente, comunicare il proprio rifiuto all'utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Come anticipato, per le spese sostenute nel 2022, è possibile opporsi al loro utilizzo in modalità online nel periodo compreso tra il 9 febbraio 2022 e l'8 marzo 2022.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2021 ENTRO IL 15 SETTEMBRE**

Il **15 settembre 2021** scade il termine per il **versamento del diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio per il **2021**. Con riguardo al diritto camerale dovuto per il 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico, con la [Nota 22.12.2020, n. 286980](#), ha confermato le misure previste per il 2014, ridotte del 50%, così come previsto in base al DL 90/2014.

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2021	
PREMESSA	<p>L'art. 28 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 18.08.2014), ha previsto, "<i>nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industri, artigianato e agricoltura</i>", una riduzione graduale del diritto camerale dovuto dalle imprese, rispetto a quello dovuto per il 2014, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 35% per il 2015; ◆ 40% per il 2016; ◆ 50% dal 2017. <p>Così con la Nota n.286980 del 22.12.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2021. Si tratta degli importi stabiliti dal Decreto interministeriale 21.04.2011, ai quali poi si dovrà applicare la riduzione del 50%.</p>
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutte le imprese che al 01.01.2021 risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (comprese: quelle in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa; quelle in liquidazione volontaria; quelle rese inattive dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese) ◆ tutte le imprese che si iscrivono nel corso del 2021; ◆ i soggetti iscritti solo nel Rea (Repertorio economico amministrativo), come le associazioni e gli enti no profit (fino al 2010 esclusi dal pagamento del diritto annuale e divenuti poi dal 2011 soggetti obbligati).
SOGGETTI ESCLUSI	<p>Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le imprese che, al 31.12.2020, risultano fallite o in liquidazione coatta amministrativa, salvo l'esercizio provvisorio dell'attività (le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale); ◆ le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2020 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese

	<p>entro il 30.01.2021¹²;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2020 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.01.2021; ◆ start-up innovative / incubatori certificati come disciplinati dall'art. 25 del Decreto-legge n. 179/2012 (attenzione va prestata al fatto che l'esonero opera dall'iscrizione nella Sezione speciale del Registro Imprese e non oltre il quinto anno) ◆ le cooperative che alla data del 31.12.2020 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa¹³. 	
SOGGETTI DESTINATARI DEL TRIBUTO	Il diritto annuale 2021 deve essere versato alla Camera di Commercio territorialmente competente , ossia in base alla Provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa alla data del 01.01.2021 per quelle che si iscrivono in corso d'anno si fa riferimento alla data d'iscrizione).	
	CASI PARTICOLARI	
	TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRESSO ALTRA PROVINCIA	Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui Provincia è ubicata la sede legale al 01.01.2021
	UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE UBICATE IN PROVINCE DIVERSE DA QUELLA DELLA SEDE PRINCIPALE	Il diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio di ciascuna unità locale/sede secondaria.
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	€ 100
	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	€ 44
	SOGGETTI ISCRITTI AL REA	€ 15
	SOCIETÀ TRA AVVOCATI	€ 100

¹² La CTP di Caltanissetta (sentenza 30.1.2017, n. 1122/01/17) ha affermato che "la sola cessazione dell'attività a cui non abbia fatto seguito la domanda di cancellazione" non consente di fruire dell'esonero dal versamento del diritto annuale

¹³ Ex art. 2545-septiesdecies, c.c.

	SOCIETÀ SEMPLICE NON AGRICOLA	€ 100		
	SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA¹⁴	€ 50		
DIRITTO DOVUTO IN MISURA PROPORZIONALE	Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura proporzionale commisurato al fatturato dell'anno precedente , cioè delle altre imprese diverse da quelle prima elencate, occorrerà applicare al fatturato 2020 le medesime aliquote per scaglioni di fatturato definite dal Decreto interministeriale 21.04.2011, mantenendo , nella sequenza di calcolo, 5 cifre decimali :			
	SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI COOPERATIVE CONSORZI	Scaglioni di fatturato IRAP 2020		Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato
		Da Euro	A Euro	
		0	100.000,00	€ 200,00
		100.000,01	250.000,00	€ 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
		250.000,01	500.000,00	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
		500.000,01	1.000.000,00	€ 255 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
		1.000.000,01	10.000.000,00	€ 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
		10.000.000,01	35.000.000,00	€ 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
		35.000.000,01	50.000.000,00	€ 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000

¹⁴ La nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, ai fini della determinazione del diritto annuale, sono considerate **"agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale** del Registro delle Imprese **come "imprese agricole/imprenditori agricoli"**, anche se nella denominazione della società **non è** esplicitamente contenuta l'indicazione **"società agricola"**.

		50.000.000,01		€ 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 (fino ad un massimo di € 40.000)
	<p>Successivamente, occorrerà sommare gli importi dovuti per ogni scaglione di fatturato e, solo al termine del calcolo complessivo, all'importo così determinato, si dovrà applicare la riduzione del 50% e, quindi, l'eventuale arrotondamento, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prima, arrotondamento alla 2a cifra decimale; ◆ poi, arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, ovvero per difetto se è inferiore a 50 centesimi. 			
	<p> Si precisa che le misure fissate dal Ministero possono essere maggiorate (nella percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio. Si consiglia, pertanto, di verificare prima presso la propria Camera di Commercio l'eventuale presenza di tale maggiorazione.</p>			
NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL 2021	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	Versamento dei diritti fissi con gli importi sopra indicati per tali categorie (rispettivamente: € 100, € 44 e € 15) entro 30 gg. dalla domanda di iscrizione o annotazione, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, richiedendo l'addebito automatico se la pratica è presentata mediante "ComUnica" o direttamente alla Camera di Commercio.		
	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE			
	SOGGETTI ISCRITTI AL REA			
	ALTRE IMPRESE (QUELLE NORMALMENTE TENUTE AL DIRITTO ANNUALE IN MISURA PROPORZIONALE)	Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato (€ 100), da versare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione , mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale oppure contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, richiedendo l'addebito automatico se la pratica è presentata mediante "ComUnica" o direttamente alla Camera di commercio.		
UNITA' LOCALI	Le imprese che operano anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200 per ciascuna unità locale / sede secondaria, sempre con la riduzione del 50% (massimo 110 per le unità			

	<p>locali/sedi secondarie di imprese aventi sedi all'estero, sempre con la riduzione al 50%).</p> <p>Pertanto, al massimo si pagherà un importo di € 110 per ciascuna unità locale/sede secondaria (55 per quelle con sede all'estero).</p>						
<p>TERMINI DI VERSAMENTO</p>	<p>Quest'anno, in merito al termine per il versamento del diritto camerale, occorre fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 9-ter del cd. Sostegni Bis¹⁵ che ha spostato al 15 settembre 2021 il versamento delle imposte sui redditi per i soggetti ISA.</p> <p>Occorre quindi scendere tra le due casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ soggetti ISA coinvolti dalla proroga al 15 settembre 2021 del termine previsto per il pagamento della prima rata delle imposte sui redditi, per i quali il 15 settembre scade anche il termine per il versamento del diritto camerale ◆ soggetti NON ISA per i quali la data rimane la stessa dello scorso anno ovvero: <ol style="list-style-type: none"> a) entro il 30 giugno per le imprese individuali e le società di persone; b) entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le persone giuridiche il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; c) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato. <p> È possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi dalla scadenza ordinaria con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Vediamo di seguito uno schema di riepilogo:</p> <table border="1" data-bbox="411 1536 1385 1854"> <tr> <td>SOGGETTI ISA</td> <td>15.09.2021</td> </tr> <tr> <td>SOGGETTI NON ISA CON BILANCIO APPROVATO A APRILE/MAGGIO</td> <td>30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione dello 0,40%)</td> </tr> <tr> <td>SOGGETTI NON ISA CON BILANCIO APPROVATO A GIUGNO</td> <td>20.08.2021 20.09.2021 (con maggiorazione dello 0,40%)</td> </tr> </table>	SOGGETTI ISA	15.09.2021	SOGGETTI NON ISA CON BILANCIO APPROVATO A APRILE/MAGGIO	30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione dello 0,40%)	SOGGETTI NON ISA CON BILANCIO APPROVATO A GIUGNO	20.08.2021 20.09.2021 (con maggiorazione dello 0,40%)
SOGGETTI ISA	15.09.2021						
SOGGETTI NON ISA CON BILANCIO APPROVATO A APRILE/MAGGIO	30.06.2021 30.07.2021 (con maggiorazione dello 0,40%)						
SOGGETTI NON ISA CON BILANCIO APPROVATO A GIUGNO	20.08.2021 20.09.2021 (con maggiorazione dello 0,40%)						

¹⁵ DL 73/2021

MODALITA' DI VERSAMENTO	<p>In merito al versamento occorre distinguere due casistiche: una per quanto riguarda i soggetti già iscritti al Registro delle imprese nel 2021 e quelle che si sono iscritte durante l'anno.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti già iscritti al registro delle imprese il 01.01.2021 possono effettuare il versamento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ mediante Modello F24, indicando, all'interno della "sezione Imu ed altri tributi locali", il codice tributo 3850 e, come "codice ente" la sigla della provincia della Camera di Commercio competente (es.: PD per Padova). Il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati dal contribuente. ✓ Mediante i servizi online PagoPA ◆ I soggetti che si sono iscritti o si iscriveranno nel corso del 2021 possono effettuare il versamento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Al momento della presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, chiedendo l'addebito automatico se la pratica è presentata mediante "ComUnica" o direttamente alla camera di commercio; ✓ entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione, tramite il modello F24. 						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1eef6;">MODALITA' DI VERSAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">SOGGETTI GIÀ ISCRITTI AL 01.01.2021</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ modello F24 (codice tributo 3850) ◆ servizi online PagoPA </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e1eef6;">SOGGETTI NON ISCRITTI AL 01.01.2021</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al momento di presentazione della domanda di iscrizione tramite ComUnica o allo sportello ◆ entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione con F24 </td> </tr> </tbody> </table>		MODALITA' DI VERSAMENTO		SOGGETTI GIÀ ISCRITTI AL 01.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> ◆ modello F24 (codice tributo 3850) ◆ servizi online PagoPA 	SOGGETTI NON ISCRITTI AL 01.01.2021
MODALITA' DI VERSAMENTO							
SOGGETTI GIÀ ISCRITTI AL 01.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> ◆ modello F24 (codice tributo 3850) ◆ servizi online PagoPA 						
SOGGETTI NON ISCRITTI AL 01.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> ◆ al momento di presentazione della domanda di iscrizione tramite ComUnica o allo sportello ◆ entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione con F24 						
SANZIONI	<p>Il sistema sanzionatorio previsto in caso di tardivo o mancato pagamento del diritto annuale è stato esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005 del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare:</p>						
	<p>TARDIVO VERSAMENTO (= quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza)</p>	<p>10%¹⁶</p>					

¹⁶ Art. 4, comma 2, D.M. n. 54/2005.

	OMESSO VERSAMENTO (= quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte - limitatamente all'importo non versato)	dal 30% al 100%¹⁷
--	--	-------------------------------------

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

¹⁷ Art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005.

BONUS ROTTAMAZIONE TV COME PRESENTARE LA DOMANDA

INTRODUZIONE

A partire **dal 23 agosto** i cittadini potranno richiedere il **bonus rottamazione tv** per l'acquisto di televisori compatibili con il **nuovo digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main**.

Il bonus consiste in uno **sconto del 20%** sul prezzo per **l'acquisto di un nuovo televisore**, fino ad un massimo di 100,00 euro, **rottamando contestualmente** un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Le **risorse complessive stanziare** per il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus Tv - decoder sono di circa **250 milioni di euro**. Sarà possibile richiederlo fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino all'esaurimento delle risorse stanziare.

Sulla Gazzetta ufficiale del 07.08.2021 n. 188, è stato pubblicato il [decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico del 5 luglio 2021](#) contenente le modalità di erogazione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del bonus per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** il Bonus rottamazione TV?
2. **Chi può usufruire** del Bonus TV e **quali sono i requisiti** richiesti per averlo?
3. **Cosa deve fare l'acquirente** per **richiedere** il Bonus rottamazione TV?
4. **Come fare** per **verificare** che il **nuovo apparecchio acquistato** rientri tra quelli **idonei**?
5. **Quali** sono gli **adempimenti del rivenditore** e **cosa deve fare** per **recuperare lo sconto applicato**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHE COS'È IL BONUS ROTTAMAZIONE TV?

R.1. Stanziati 250 milioni di risorse per il nuovo Bonus rottamazione TV, al fine di favorire la sostituzione degli apparecchi televisivi obsoleti attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, in un'ottica di tutela della salute ambientale.

Il **bonus rottamazione TV** consiste in uno **sconto del 20%** sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, **fino a un massimo di 100,00 euro**, a fronte della rottamazione di apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva.



Lo sconto viene applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'IVA.

D.2. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS TV E QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI PER AVERLO?

R.2. Il nuovo **Bonus rottamazione TV**, l'incentivo per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2/ HEVC Main 10, **è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE.**

In particolare, spetta:

- ◆ **a tutti i cittadini residenti in Italia**, intestatari del canone di abbonamento TV;
- ◆ **alle persone fisiche residenti in Italia di età pari / superiore a 75 anni al 31.12.2020, esenti dal pagamento del canone di abbonamento TV;**

È possibile **richiederlo dal 23 agosto 2021**, e sarà disponibile **fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziato.**



Il contributo è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi [nell'elenco dei prodotti idonei](#), pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

In sintesi, **per usufruire del contributo** è necessario **essere in possesso di 3 requisiti:**

- ◆ essere **residenti in Italia**,
- ◆ **rottamare** correttamente un **televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018**,
- ◆ essere **in regola con il pagamento del canone Rai** (quest'ultimo requisito non è previsto per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, i quali sono esonerati dal pagamento del canone).



Il contributo per la rottamazione della TV è **cumulabile** per l'acquisto di un apparecchio anche con il precedente incentivo (Bonus TV - Decoder¹⁸) per coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

D.3. COSA DEVE FARE L'ACQUIRENTE PER RICHIEDERE IL BONUS ROTTAMAZIONE TV?

R.3. Prima di procedere alla rottamazione, bisogna **scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione** ([Modulo in versione word](#) – [Modulo in versione pdf editabile](#)) che certifichi il corretto smaltimento.

Per richiedere il bonus basta presentarsi dal **rivenditore o presso un'isola ecologica** autorizzata **portando con sé la vecchia TV e l'apposito modulo** sopra compilato:

◆ Rottamazione presso il rivenditore

il cittadino può effettuare la **rottamazione** del vecchio televisore **direttamente presso il rivenditore** aderente all'iniziativa presso il quale decide di acquistare la nuova televisione, consegnando al momento dell'acquisto la TV obsoleta e il modulo precedentemente compilato. In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell'apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all'acquirente.

[ELENCO RIVENDITORI ADERENTI](#)

L'elenco sarà periodicamente aggiornato con le nuove adesioni

◆ Rottamazione presso un'isola ecologica

in alternativa, può effettuare la **rottamazione** consegnando la vecchia TV **direttamente in un'isola ecologica autorizzata**, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l'addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare il modulo, che certifica l'avvenuta consegna dell'apparecchio. Con il modulo firmato l'utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.

[ELENCO ISOLE ECOLOGICHE](#)

L'elenco pubblico delle isole ecologiche autorizzate, presente sul sito del Centro di Coordinamento RAEE



Per i **soggetti di età pari o superiore a 75 anni** sarà sufficiente consegnare **l'autocertificazione di esenzione del pagamento del canone** in luogo della suddetta autodichiarazione, allegando copia di un documento di identità in corso di validità e

¹⁸ Il Bonus rottamazione TV si differenzia dal Bonus TV – Decoder, varato dal precedente Decreto Interministeriale del 18 ottobre 2019, destinato esclusivamente ai cittadini il cui nucleo familiare abbia un ISEE fino e non oltre i 20.000 euro, e che dal 23 agosto 2021 consiste in uno sconto fino a 30 euro, o di minor valore pari al prezzo di vendita, se inferiore.

del codice fiscale dell'acquirente.

D.4. COME FARE PER VERIFICARE CHE IL NUOVO APPARECCHIO ACQUISTATO RIENTRI TRA QUELLI IDONEI?

R.4. Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una [lista di prodotti "idonei"](#).



D.5. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEL RIVENDITORE E COSA DEVE FARE PER RECUPERARE LO SCONTO APPLICATO?

R.5. I **venditori** che vogliono consentire l'accesso ai contributi previsti per l'acquisto di TV o decoder idonei alla trasmissione di programmi con la nuova tecnologia DVB-T2- HEVC Main10, devono registrarsi tramite l'apposita applicazione web sulla piattaforma sul sito del MISE all'indirizzo: [Bonus TV - Decoder di nuova generazione \(mise.gov.it\)](#).

Per il dettaglio della procedura da eseguire per aderire all'iniziativa è disponibile la [Guida all'uso dell'applicazione "Bonus tv"](#).

Ai fini dell'applicazione dello sconto all'acquirente, **dovrà inviare**, a pena di inammissibilità, tramite la predetta applicazione, una comunicazione contenente una serie di dati:

- ◆ il **codice fiscale del venditore**;
- ◆ il **codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell'utente finale**;
- ◆ i **dati identificativi dell'apparecchio**, per consentirne la verifica di idoneità;
- ◆ il **prezzo finale di vendita**, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto;

che gli permetteranno così, di ricevere il via libera all'applicazione dello sconto del 20% sul prezzo di vendita.

Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica:

- ◆ l'idoneità dell'apparecchio,
- ◆ che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia già fruito del contributo;
- ◆ la disponibilità delle risorse finanziarie (inizialmente stanziato per 250 milioni di euro). Tale verifica è effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Dopo aver effettuato le suddette verifiche, **la piattaforma rilascerà un'attestazione di disponibilità dello sconto richiesto**, oppure l'impossibilità di applicarlo.

Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un **credito d'imposta**:

- ◆ da indicare nel modello REDDITI;
- ◆ utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di disponibilità dello sconto, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). **Non si applicano i limiti di compensazione**¹⁹:
 - ✓ pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall'art. 22, DL n. 73/2021);
 - ✓ di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Ai fini dell'attività di controllo, **il rivenditore dell'apparecchio deve conservare**:

- ◆ la comunicazione telematica trasmessa alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica;
- ◆ l'autodichiarazione consegnatogli dall'acquirente;
- ◆ copia della certificazione del corrispettivo pagato dall'acquirente

Con la recente [Risoluzione n 55/E del 23 agosto](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta spettante **in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo**.

In particolare, è istituito il seguente codice tributo:

- ◆ **"6927"** denominato **"BONUS TV ROTTAMAZIONE** – credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021".

La risoluzione specifica che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, **il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".



Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, **la vendita dell'apparecchio non si concluda**, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico.

¹⁹ Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Inoltre, nell'eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d'imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo "6927", indicando tale importo nella colonna "importi a debito versati".

Il campo **"anno di riferimento"** del **modello F24** è valorizzato, nel formato "AAAA", con **l'anno in cui è stata effettuata la vendita dell'apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto**.

FAQ

NUOVATVDIGITALE.MISE.GOV.IT

1	<p>In cosa consiste il DVB-T2?</p> <p>Dopo il passaggio dall'analogico al digitale terrestre (2008-2012), la modalità di trasmissione televisiva terrestre cambia nuovamente, adottando un sistema di trasmissione più efficiente: il Dvb-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) e la nuova codifica HEVC Main10 (High Efficiency Video Coding). Si tratta di una tecnologia che consente di risparmiare banda, ma di ottenere allo stesso tempo migliori risultati in termini di trasmissione audio e video, grazie alla codifica HEVC Main10 (High Efficiency Video Coding).</p>
2	<p>Come faccio a sapere se la mia TV è di prima generazione?</p> <p>Puoi controllare sin da subito se il tuo apparecchio tv è pronto al passaggio alla nuova tv digitale verificando che nel manuale e/o nella scheda tecnica del TV sia presente l'indicazione DVB-T2 HEVC Main10.</p> <p>Puoi inoltre verificare che la tua TV sia compatibile con il primo passaggio tecnologico HD, provando a vedere i canali HD, ad esempio 501 per RAIUNO HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. In particolare, puoi verificare se visualizzi il canale 7 di LA7 che funzioni il canale 507 LA7 HD. Se i canali HD sono visibili, la TV è pronta per il primo passaggio tecnologico. Se non li vedi, devi cambiare il tuo TV già per il primo passaggio tecnologico del 1° settembre 2021.</p> <p>Infine, puoi verificare che la tua TV sia compatibile con il secondo passaggio tecnologico DBV-T2 HEVC previsto dal 21 al 30 giugno 2022, provando a visualizzare i canali di test 100 e 200: se vedi RAIUNO sul canale 1 allora verifica che sul canale 100 appaia una scritta contenente le parole "Test HEVC Main10"; analogamente se vedi Canale 5 sul canale 5, verifica che sul canale 200 appaia una scritta contenente le parole "Test HEVC Main10". Se il test è superato allora l'apparato è compatibile. Può essere utile rifare il test, in caso di problemi, dopo aver risintonizzato i canali. Ti consigliamo di consultare la sezione</p>

	https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/cosa-fare-per/verificare-se-la-tua-tv-puo-ricevere-il-nuovo-segnale/
3	<p>Ho 75 o più anni di età e sono esente dal pagamento del canone TV, posso usufruire del bonus rottamazione TV?</p> <p>Sì, in questo caso al momento dell'acquisto è sufficiente presentare un'autocertificazione con la quale si dichiara di essere esenti dal pagamento del canone, accompagnata da un documento d'identità e dal codice fiscale del dichiarante.</p>
4	<p>Se rottamo un vecchio decoder posso godere del Bonus per l'acquisto di un nuovo TV? (e viceversa, se rottamo un vecchio TV posso usufruire del bonus per l'acquisto di nuovo decoder?)</p> <p>No. Si ha diritto al Bonus solo nel caso di rottamazione di un apparecchio televisivo ed il contributo è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo.</p>
5	<p>Ho un TV da rottamare molto vecchio e non riesco a verificare marca/modello: cosa posso riportare sul modulo di autocertificazione? (esempio: "tubo catodico" o "CRT")</p> <p>In tale caso è sufficiente dichiarare che l'apparecchio televisivo è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018.</p>
6	<p>Se acquisto un televisore con il bonus rottamazione TV e uno o più decoder per un importo complessivo di 500 euro ho comunque diritto allo sconto di 100 euro?</p> <p>No, lo sconto viene applicato al prezzo del solo televisore. Se si ha un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro è possibile acquistare un decoder o un altro televisore usufruendo dello sconto massimo di 30 euro.</p>
7	<p>Come posso provare di aver rottamato correttamente la TV per avere diritto al nuovo Bonus?</p> <p>La rottamazione potrà essere effettuata in sede di acquisto del nuovo televisore, consegnando al rivenditore quello vecchio. Sarà poi il rivenditore che si occuperà dello smaltimento dell'apparecchio.</p> <p>Un'altra modalità per rottamare la vecchia tv è consegnarla direttamente in una isola ecologica autorizzata. In questo caso per richiedere lo sconto sul prezzo di acquisto l'utente dovrà consegnare al rivenditore che aderisce all'iniziativa un modulo che attesti l'avvenuta consegna del vecchio apparecchio presso uno dei centri di smaltimento autorizzati.</p> <p>In entrambi i casi, prima di procedere alla rottamazione, bisogna compilare il modulo di autodichiarazione con cui si attesta che il televisore rottamato è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018 e che ne certifichi il corretto smaltimento.</p> <p>Il modulo di autocertificazione è disponibile qui.</p>
8	<p>Sono un gestore di un Centro di Raccolta comunale, sono obbligato a controfirmare l'autocertificazione del consumatore?</p> <p>Sì, il decreto 5 luglio 2021 stabilisce la controfirma del modulo da parte del rivenditore nei casi in cui il consumatore consegna il vecchio televisore in negozio.</p>

	In caso di consegna del vecchio televisore presso l'isola ecologica comunale è compito dell'addetto al servizio controfirmare e timbrare il modulo.
9	Sono previsti dei controlli sul possesso dei requisiti necessari per usufruire del Bonus? Sì, i dati relativi all'acquirente vengono inseriti su una piattaforma telematica in modo che l'Agenzia delle entrate possa accertare, a campione, la sussistenza di tutti i requisiti.
10	Nel caso in cui si usufruisca del bonus rottamazione TV senza averne diritto e si intenda restituirlo qual è la procedura da seguire? Per la restituzione del Bonus rottamazione TV, fruito senza averne i requisiti, deve essere effettuato un versamento, pari all'importo del Bonus di cui si è usufruito, indicando nella causale "Restituzione BONUS ROTTAMAZIONE TV. Capitolo 3600/3 – Recuperi, Restituzioni e Rimborsi vari – (U.D.V. 2.1.7. – Capo 18 del Bilancio dello Stato – Ministero Sviluppo Economico – parte "entrate") codice IBAN: IT 61F 01000 03245 348018360003.
11	Che cosa succede se l'acquirente dichiara il falso in merito a quanto indicato nella domanda del bonus? Il bonus viene revocato e l'acquirente incorre nelle conseguenze sanzionatorie previste in caso di dichiarazioni false.
12	La revoca del bonus in caso di dichiarazioni false da parte del beneficiario del bonus ha conseguenze anche per il venditore? No. Nel caso di dichiarazioni false da parte dell'acquirente, le conseguenze ricadono esclusivamente su chi ha dichiarato il falso.
13	Ho acquistato la nuova TV nel mese di giugno di quest'anno. E' possibile usufruire del Bonus? No, non è possibile. Il Bonus rottamazione TV è disponibile dal 23 agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento delle risorse stanziare.
14	Il bonus rottamazione TV può essere applicato su un prodotto già scontato presso il venditore? Sì, lo sconto praticato dal venditore su un prodotto ammesso al contributo pubblico non incide sullo sconto che si ottiene se si ha diritto al bonus rottamazione TV erogato dal Ministero.
15	Il bonus è valido anche nel caso di acquisti on-line o nel caso di acquisti on-line e ritiro in negozio? Quale è la procedura da seguire? In base alla normativa, il bonus è valido anche nel caso di acquisti on-line. I cittadini aventi diritto dovranno presentare la domanda in base al modulo per la richiesta del bonus presente sulla pagina web del Mise, seguendo le indicazioni che vengono di volta in volta pubblicate dai venditori on-line interessati ad aderire alla procedura.
16	La persona che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva per beneficiare del bonus tv deve essere la stessa che si reca presso il negozio per l'acquisto o è possibile fare una delega? È possibile delegare presentando al punto vendita una delega scritta accompagnata da

	un documento di riconoscimento del delegato e del delegante.
17	<p>Per gli acquisti effettuati on-line, in caso di ripensamento da parte dell'acquirente e di successivo annullamento della vendita da parte del venditore come deve essere trattato il televisore avviato a riciclo?</p> <p>Il televisore diventato rifiuto e in possesso del venditore viene avviato ad un corretto riciclo da parte dello stesso venditore. Vale comunque la dichiarazione rilasciata dal centro di smaltimento o dal negozio fisico presso il quale è stato consegnato il televisore.</p>
18	<p>In caso di annullamento della pratica conseguente alla restituzione del bene acquistato l'utente potrà usufruire di nuovo del bonus?</p> <p>Sì, nel caso la pratica venga annullata il sistema dell'Agenzia delle Entrate provvede a rendere di nuovo fruibile per l'utente l'accesso al bonus e rimane valida, comunque, la dichiarazione rilasciata dal centro di smaltimento o dal negozio fisico presso il quale è stato consegnato il televisore.</p>
19	<p>Nel decreto è indicato che il bonus rottamazione tv sarà recuperato dal venditore in compensazione a seguito del rilascio dell'attestazione dall'Agenzia delle Entrate. Quanto tempo impiega dal momento della domanda il rilascio dell'attestazione? Per i contribuenti forfettari è possibile compensare il credito con i contributi INPS?</p> <p>L'attestazione è rilasciata pressoché contestualmente all'acquisizione di una comunicazione valida.</p> <p>Lo sconto può essere recuperato in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione (art. 3, comma 1, del D.M. del 18 ottobre 2019). Ad esempio, se l'attestazione viene rilasciata lunedì, il credito può essere compensato da mercoledì; se l'attestazione viene rilasciata venerdì, sabato o domenica, il credito può essere compensato da martedì.</p> <p>Il credito può essere utilizzato in compensazione anche ai fini del pagamento dei contributi INPS.</p>
20	<p>Sono un rivenditore di elettrodomestici quale deve essere l'importo da riportare nello scontrino fiscale di vendita nel caso di fruizione del bonus rottamazione tv?</p> <p>Il documento commerciale in relazione alla cessione del prodotto deve riportare l'importo dell'acquisto senza lo sconto. Lo stesso importo dovrà essere riportato, nella parte del documento commerciale relativa alle modalità di pagamento, alla voce "non riscosso".</p>
21	<p>Per i venditori il credito d'imposta maturato è utilizzabile tramite il primo F24 successivo alla vendita o solo in fase di dichiarazione dei redditi?</p> <p>Il credito può essere fruito in compensazione a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dell'attestazione e quindi anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui, poi, sarà indicato.</p>
22	Effettuo delle vendite online. Come mi devo comportare?

La gestione del contributo è la medesima sia in caso di acquisti in negozio che online. Il contributo viene erogato con il ritiro del vecchio televisore, se la modalità scelta dal consumatore è la consegna al venditore al momento dell'acquisto del nuovo apparecchio, oppure con la ricezione del modulo di autocertificazione del consumatore.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 211996 del 6 agosto 2021](#)

Regole tecniche per il **collegamento** tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**, ai sensi degli articoli 22, comma 1-ter, e 22-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni.

[Provvedimento 212239 del 6 agosto 2021](#)

Accertato il **cambio valute estere del mese di luglio**.

[Provvedimento 214106 del 13 agosto 2021](#)

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di **2320 unità per la terza area funzionale**, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria.

[Provvedimento 214107 del 13 agosto 2021](#)

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale Funzionario informatico, di cui 25 unità di analista dati fiscale, 25 di analista infrastrutture e sicurezza informatica in ambito fiscale e 50 di funzionario data scientist.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 54/E del 6 agosto 2021](#)

Primi chiarimenti in merito alle **dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione**, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio

della UE, **di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità.**

[Risoluzione 55/E del 23 agosto 2021](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta** spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per **l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo (Bonus TV)** – decreto interministeriale del 5 luglio 2021.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

[Risposta istanza 11 del 27 agosto 2021](#)

Trattamento IVA dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto, prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 528 del 6 agosto 2021](#)

Reverse charge cessione rottami.

[Risposta interpello 529 del 6 agosto 2021](#)

Iva e trattamento fiscale applicabile agli aggiustamenti di prezzo sulla base imponibile.

[Risposta interpello 530 del 6 agosto 2021](#)

Corretta qualificazione **Iva relativa alla prestazione di trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua** - Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), allegata al DPR n. 633/72.

[Risposta interpello 531 del 6 agosto 2021](#)

Iva e trattamento fiscale applicabile all'emissione di autofattura in regime Iva **split payment**.

[Risposta interpello 532 del 6 agosto 2021](#)

Trattamento fiscale applicabile alle **somme erogate in attuazione di un accordo di collaborazione** stipulato ex art 15, d.lgs. n. 241 del 1990 - IVA - Articolo 3 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.

Risposta interpello 533 del 6 agosto 2021	Trattamento IVA e Concessione del servizio di distribuzione del gas - Canone ex art. 46-bis, comma 4, della Legge 222/07.
Risposta interpello 534 del 6 agosto 2021	Sussistenza dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo da parte di società finalizzate alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione del credito ai fini dell'ingresso in un gruppo IVA.
Risposta interpello 535 del 6 agosto 2021	Disciplina del " Piano voucher sulle famiglie a basso reddito " di cui al Decreto Mise 7 agosto 2020 - Compatibilità con il trattamento IVA dei buoni-corrispettivo ex articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972.
Risposta interpello 536 del 6 agosto 2021	Trattamento ai fini IVA della cessione di marchi registrati presso l'UIBM effettuata nell'ambito della cessione di un complesso aziendale situato in Svizzera.
Risposta interpello 537 del 6 agosto 2021	Applicabilità del regime di esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti a una società "madre" fiscalmente residente in Svizzera, ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera, siglato il 26 ottobre 2004.
Risposta interpello 538 del 6 agosto 2021	Corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IRES ed IRAP alle componenti patrimoniali ed economiche emerse in sede di acquisto di alcuni rami d'azienda realizzato da un soggetto IAS adopter.
Risposta interpello 539 del 9 agosto 2021	Riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali introdotto dall'articolo 110, commi 8 e 8-bis, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Regime della riserva in sospensione di imposta - Affrancamento della riserva.
Risposta interpello 540 del 9 agosto 2021	"Riallineamento" dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali introdotto dall'articolo 110, commi 8 e 8-bis, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Risposta interpello 541 del 9 agosto 2021	IVA - Vaccini contro COVID-19 - Prestazioni di servizi strettamente connesse - Esenzione con diritto a detrazione.
Risposta interpello 542 del 9 agosto 2021	Cessione eccedenze di imposta infragruppo.
Risposta interpello 543 del 11 agosto 2021	Acconto IRAP 2020.
Risposta interpello 544 del 11 agosto 2021	Emissione delle note di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Risposta interpello 545 del 16 agosto 2021	Aliquota IVA dispositivi medici.
Risposta interpello 546 del 16 agosto 2021	Aliquota IVA prodotti della panetteria.
Risposta interpello 547 del 17 agosto 2021	
Risposta interpello 548 del 17 agosto 2021	IVA - Vaccini contro COVID-19 - Prestazioni di servizi strettamente connesse - Esenzione con diritto a detrazione.
Risposta interpello 549 del 19 agosto 2021	Trattamento IVA delle prestazioni di servizi relative al ripristino e alla manutenzione di una rete ferroviaria rese da un soggetto non residente identificato direttamente nel Territorio dello Stato
Risposta interpello 550 del 25 agosto 2021	Il premio in una competizione ippica è subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea. L'alea esclude l'esistenza di un nesso diretto tra messa a disposizione del cavallo e vincita del premio, quindi, il premio non può essere qualificato come corrispettivo.
Risposta interpello 551 del 25 agosto 2021	È possibile avvalersi dell'agevolazione prima casa per stipulare un nuovo atto di acquisto agevolato, se si possiede altro immobile nello stesso Comune acquistato con le agevolazioni ex art 69 L 342/00, purché si venda entro 1 anno l'immobile acquisito precedentemente a titolo gratuito.
Risposta interpello 552 del 25 agosto 2021	Acquisto di partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR. Conferimenti di partecipazioni a favore di Newco neocostituite seguiti dal trasferimento a favore dei figli – articoli

	175 e 177 comma 2 del TUIR, articolo 3, comma 4-ter del TUS.
Risposta interpello 553 del 25 agosto 2021	La cessione del dispositivo medico, chiamato LED PHOTO DYNAMIC MEDICAL, ad "INFRAROSSO" è soggetta ad IVA con aliquota ordinaria e, in quanto inserito nell'elenco del Ministero della Salute, gli acquirenti possono detrarre la spesa sostenuta e non c'è obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili.
Risposta interpello 554 del 25 agosto 2021	Superbonus e Asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Risposta interpello 555 del 25 agosto 2021	Valutazione antiabuso ex articolo 10-bis della l. 212 del 2000 di un'operazione di divisione ereditaria seguita da scissione parziale asimmetrica non proporzionale - art. 173 TUIR.
Risposta interpello 556 del 25 agosto 2021	Superbonus e Sismabonus acquisti: destinazione d'uso dei fabbricati agevolabili e metodi alternativi alla detrazione.
Risposta interpello 557 del 25 agosto 2021	Superbonus e Inammissibilità della detrazione per l'efficientamento energetico dell'immobile sprovvisto di riscaldamento.
Risposta interpello 558 del 26 agosto 2021	Per i medici di continuità assistenziale (guardia medica) con rapporto a tempo determinato, convenzionati con l'ASP, a prescindere dalla fruizione o meno del regime forfetario, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ASP e rilasciato ai medici di medicina generale convenzionati, contenente gli elementi di cui all'art 21 d.P.R. n. 633/72 tiene luogo della fattura.
Risposta interpello 559 del 26 agosto 2021	Regime fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di trasformazione da indennità equipollente, anche nell'ipotesi di conferimento dell'indennità equipollente convertita in TFR a un fondo di previdenza complementare.
Risposta interpello 560 del 26 agosto 2021	Superbonus e realizzazione di interventi "di riparazione o locale" su di una villetta a schiera di

	proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative.
Risposta interpello 561 del 26 agosto 2021	Ecobonus, sismabonus e bonus facciate e Fondo pensione assoggettato ad imposta sostitutiva con possibilità di avvalersi delle modalità alternative alla detrazione.
Risposta interpello 562 del 26 agosto 2021	Impossibile la fruizione del credito di imposta per i canoni di locazione dell'ultimo trimestre 2020 da parte di una ASD con codice attività compreso nell'allegato 1 del decreto Ristori.
Risposta interpello 563 del 26 agosto 2021	Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione.
Risposta interpello 564 del 26 agosto 2021	Se si acquisisce con asta parte di fabbricato usufruendo delle agevolazioni ex art 16 DL 18/16 e dopo si acquisisce con compravendita la rimanente parte, pagando le imposte per intero, la condizione del trasferimento entro 5 anni vale solo per la parte di fabbricato acquistato con agevolazioni.
Risposta interpello 565 del 26 agosto 2021	Chiarimenti sul contributo a fondo perduto DI n. 41/2021 agli eredi di un professionista.
Risposta interpello 566 del 26 agosto 2021	Le agevolazioni per la "prima casa" previste per le pertinenze dal comma 3 della Nota II-bis non possono essere riconosciute alle pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Risposta interpello 567 del 30 agosto 2021	Superbonus e interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati da una ASD negli spogliatoi di un impianto sportivo.
Risposta interpello 568 del 30 agosto 2021	Superbonus e interventi su edificio posseduto in comproprietà da più persone fisiche e limiti di spesa per gli interventi.
Risposta interpello 569 del 30 agosto 2021	Ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti. Articolo 26, commi 5 e 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Risposta interpello 570 del 30 agosto 2021	Regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 209 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Risposta interpello 571 del 30 agosto 2021	La donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall'articolo 3 comma 4-ter del TUS e non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della cd. franchigia, riducendone l'ammontare.
Risposta interpello 572 del 30 agosto 2021	Superbonus e società "in house providing".
Risposta interpello 573 del 30 agosto 2021	Imposta di bollo per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche
Risposta interpello 574 del 30 agosto 2021	Bonus facciate e Ente non commerciale titolare di un diritto di enfiteusi.
Risposta interpello 575 del 30 agosto 2021	Le cessioni dei dispositivi per il corretto allineamento dei denti denominati invisalign sono da assoggettare ad aliquota del 4% ai sensi del citato n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Risposta interpello 576 del 30 agosto 2021	Trattamento IVA applicabile ai contributi aggiuntivi versati a una Associazione da parte di enti associati.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio 11 del 6 agosto 2021	Ulteriori chiarimenti in merito a Note di Variazione Iva emesse ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 9, del DPR 633/72.
Principio 12 del 9 agosto 2021	Regime IVA applicabile ai "servizi di rilascio e gestione della piattaforma vaccini"

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 03.09.2021 AL 17.09.2021

Lunedì **6 Settembre 2021**

Ultimo giorno utile per presentare le domande, da parte del **locatore**, per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione**, il cd. [Contributo riduzione canone locazione](#), esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Ricordiamo che, l'art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:

- ◆ il contratto sia in essere alla data del 29 ottobre 2020;
- ◆ l'immobile sia adibito ad uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
- ◆ l'immobile costituisca l'abitazione principale del locatario;
- ◆ entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l'anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.

Mercoledì **15 Settembre 2021**

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap

(Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** e hanno usufruito della proroga al 15 settembre, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come prima rata, senza alcuna maggiorazione:**

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Mercoledì 15 Settembre 2021

I **sogetti IRES**, che **esercitano attività economiche** per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, hanno usufruito della proroga al 15 settembre, devono effettuare il **versamento in unica soluzione o come prima rata**, senza alcuna maggiorazione:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Mercoledì 15 Settembre 2021

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro

documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Mercoledì 15 Settembre 2021

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Mercoledì 15 Settembre 2021

I soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**.

Mercoledì 15 Settembre 2021

Versamento della rata dell'imposta sostitutiva relativa al **riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali**, da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Giovedì 16 Settembre 2021

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), che **esercitano attività**

economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, che **si sono avvalsi della proroga al 15 settembre** e hanno scelto il **pagamento rateale**, devono effettuare il **versamento della 2° rata**, con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,01%**:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Giovedì **16 Settembre 2021**

I contribuenti Titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP - Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021), **che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità** e che **hanno scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 30 giugno 2021**, devono versare la **4° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%** (per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 luglio 2021** avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della **3° rata**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%):

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo

16/03/2021 - 30/06/2021.

Giovedì 16 Settembre 2021

I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità**, con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, e **si sono avvalsi della proroga al 15 settembre** e hanno scelto il **pagamento rateale**, devono effettuare il **versamento della 2° rata**, con **applicazione degli interessi nella misura dello 0,01%**:

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Giovedì 16 Settembre 2021

I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che **esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità**, con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2021**, devono effettuare il versamento della **4° rata**, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%** (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 3° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%):

- ◆ **delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2020** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.

Giovedì **16 Settembre 2021**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo 6728** (Imposta sugli intrattenimenti).

Giovedì **16 Settembre 2021**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni, **devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà** di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche. **L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Giovedì **16 Settembre 2021**

Versamento della 7° rata del Saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei **contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale**, versando la 1° rata entro il 16.03.2021, con la **maggiorazione** (dovuta sull'importo di ogni rata successiva alla prima) **dello 0,33% mensile**

	a titolo di interessi (per la presente rata, 1,98%).
Giovedì 16 Settembre 2021	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di agosto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Giovedì 16 Settembre 2021	I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 2° trimestre solare del 2021, ovvero: <ul style="list-style-type: none">◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello LIPE "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" , esclusivamente in via telematica.
Giovedì 16 Settembre 2021	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 Settembre 2021	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 , escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Giovedì 16 Settembre 2021	Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo

1039.

Giovedì 16 Settembre 2021

I **Sostituti d'imposta** che effettuano le **operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale** devono versare **le somme a saldo e in acconto trattenute** sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte **nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Giovedì 16 Settembre 2021

I **condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute del 4%** operate **sui corrispettivi erogati nel mese precedente (agosto 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto** di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

Giovedì 16 Settembre 2021

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono **versare la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di agosto 2021** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, utilizzando il codice tributo: **1919**.

Giovedì 16 Settembre 2021

Liquidazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese **di agosto, da parte contribuenti Iva mensili** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: **6008 - Versamento Iva mensile agosto**.

Giovedì 16 Settembre 2021

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di

imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'iva dovuta** a seguito di **scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Giovedì **16 Settembre 2021**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali **sulle somme erogate ai dipendenti**, nel mese precedente, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 Settembre 2021**

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza** realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), e sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione, nel secondo mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 Settembre 2021**

Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento **dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato** gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
